

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il disposto dell'articolo 23, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento CE n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione dei servizi aerei nella Comunità ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che le voci concernenti gli oneri di web check-in, di «tariffa amministrativa» per acquisto con carta di credito, gravanti sul prezzo dei biglietti stessi, nonché quelli derivanti dall'applicazione dell'IVA alle tariffe ed ai supplementi facoltativi per i voli nazionali, rientrino nella categoria dei supplementi di prezzo inevitabili, prevedibili ovvero opzionali.
- 2) Se il disposto dell'articolo 23, paragrafo 1, quarta frase, del regolamento n. 1008/2008 debba essere interpretato nel senso che con il termine opzionale si intende ciò che possa essere evitato dalla maggioranza dei consumatori.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (GU 2008, L 293, pag. 3).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul București (Romania) il 29 gennaio 2019 —
Orange Romania SA/Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal**

(Causa C-61/19)

(2019/C 164/15)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul București

Parti

Ricorrente: Orange Romania SA

Resistente: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Questioni pregiudiziali

- 1) Ai sensi dell'articolo 2, lettera h), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾, [si chiede] quali sono le condizioni che devono essere soddisfatte per poter considerare che una manifestazione di volontà è una manifestazione specifica e informata.

- 2) Ai sensi dell'articolo 2, lettera h), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, [si chiede] quali sono le condizioni che devono essere soddisfatte per poter considerare che una manifestazione di volontà è una manifestazione liberamente espressa.

(¹) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul București (Romania) il 29 gennaio 2019 — Star Taxi App SRL/Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul București prin Primar General, Consiliul General al Municipiului București

(Causa C-62/19)

(2019/C 164/16)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul București

Parti

Ricorrente: Star Taxi App SRL

Convenute: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul București prin Primar General, Consiliul General al Municipiului București

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le disposizioni della direttiva 98/34/CE (¹) (articolo 1, punto 2), come modificata dalla direttiva 98/48/CE (²), e della direttiva 2000/31/CE (³) [articolo 2, lettera a)], secondo le quali il servizio della società dell'informazione è «il servizio prestato (...) dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi», debbano essere interpretate nel senso che un'attività come quella esercitata dalla Star Taxi App SRL (vale a dire il servizio consistente nel mettere in collegamento diretto, tramite un'applicazione elettronica, i clienti di taxi con i tassisti) deve essere considerata un servizio specifico della società dell'informazione e dell'economia collaborativa (considerato che la Star Taxi App SRL non soddisfa i criteri per essere trasportatore presi in considerazione dalla Corte di giustizia dell'Unione europea al punto 39 della sentenza C-434/15, con riferimento alla Uber).
- 2) Qualora [l'applicazione della] Star Taxi App SRL sia considerata un servizio della società dell'informazione, se le disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 2000/31/CE, degli articoli 9, 10 e 16 della direttiva 2006/123/CE (⁴), nonché dell'articolo 56 TFUE comportino l'applicazione all'attività della Star Taxi App SRL del principio della libera prestazione dei servizi. In caso di risposta affermativa, se esse ostino a una regolamentazione come quella di cui alla Hotărârea Consiliului General al Municipiului București (Delibera del Consiglio Generale del Comune di Bucarest; in prosieguo: la «HCGMB») n. 626/19.12.2017,